



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 1) alla Delib.G.R. n. 24/48 del 27.6.2013

Criteria e modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 118, della L.R. 4 giugno 1988 n. 11, a favore delle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell'assistenza agli infermi, per l'acquisizione di beni strumentali.

ART. 1

Soggetti destinatari

Possono presentare domanda per la concessione del contributo le Associazioni di volontariato, costituite in forma di Associazione o nelle forme previste dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 1993 n. 39, iscritte nei Registri di cui all'art. 5 della medesima legge, settore Sociale - sanità e assistenza sociale, che operano nel campo dell'assistenza agli infermi ai sensi dell'art. 118 della L.R. n. 11 del 4 giugno 1988; sono escluse le istanze presentate dalle Associazioni che hanno beneficiato di contributi da parte della Regione, per le medesime finalità, negli ultimi cinque anni (2008-2012) sia per acquisto di mezzi di soccorso sia per l'acquisto di attrezzatura sanitaria da utilizzare per le attività di soccorso e/o attrezzatura strettamente finalizzata alle attività di soccorso svolte dall'Associazione. Si precisa che nel caso in cui una Associazione presentasse richiesta di contributo per più beni strumentali (ambulanza e attrezzatura), la stessa potrà eventualmente beneficiare del contributo per l'acquisto di una sola tipologia di bene.

ART. 2

Acquisti finanziabili

Il contributo in argomento è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing di:

1. ambulanza;
2. attrezzatura sanitaria da utilizzare per le attività di soccorso;
3. attrezzatura strettamente finalizzata alle attività di soccorso (es. divise, scarpe, ecc).

ART. 3

Modalità di presentazione e contenuto delle domande

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, deve essere indirizzata all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Via Roma n. 223 - 09123 - Cagliari, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La domanda, a pena di inammissibilità, deve riportare, secondo lo schema di cui agli allegati n. 2) e n. 3) alla presente deliberazione, quanto segue:

- le generalità del Legale Rappresentante dell'Associazione richiedente, allegando copia di un documento di identità;
- le generalità dell'Associazione richiedente e relativo codice fiscale;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 39/1993;
- il numero e la data di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, Settore Sociale – Sezione Sanità – Assistenza Sociale;
- l'indicazione del bene per il quale si richiede il contributo, ambulanza o attrezzatura sanitaria per le attività di soccorso o alternatively attrezzatura strettamente finalizzata alle attività di soccorso;
- la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Associazione circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le finalità indicate nella domanda per almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing.

ART. 4

Criteri di valutazione della domanda di finanziamento

Ai fini dell'assegnazione di contributi per l'acquisizione di ambulanza di cui al punto 1 del succitato art. 2, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2), sono individuati i seguenti criteri di valutazione:

- attuale dotazione di ambulanze;
- anno di immatricolazione;
- numero di Km percorsi da ciascun mezzo.

Per le Associazioni di nuova istituzione, verosimilmente non in possesso di alcuna ambulanza, i criteri per la valutazione delle istanze di contributo verranno stabiliti con successivo provvedimento.

Alla domanda di contributo per l'acquisto di ambulanze, attrezzatura sanitaria o attrezzatura strettamente finalizzata alle attività di soccorso, devono essere allegati almeno tre preventivi attestanti il costo del bene/i strumentale/i per il quale si chiede il contributo. Si precisa, a tal fine, che i tre preventivi richiesti devono indicare la stessa tipologia di beni strumentali, le medesime quantità e riportare il costo complessivo, IVA esclusa. I preventivi relativi alle attrezzature per le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attività di soccorso di cui al punto 2 del succitato art. 2, non possono contenere più di una unità del bene strumentale richiesto.

ART. 5

Modalità di definizione della misura del contributo

L'entità del contributo per l'acquisto del bene di cui al punto 1 del succitato art. 2 è stabilita nella misura del 50% da calcolarsi sul costo medio di una ambulanza, IVA esclusa. Il costo medio è definito prendendo a riferimento i preventivi più bassi di un pool, pari al 20% delle Associazioni risultate idonee, estratte con campionamento casuale.

Per quanto riguarda l'entità del contributo per l'acquisto delle attrezzature di cui ai punti 2 e 3 lo stesso è stabilito nella misura del 50% da calcolarsi, per ciascuna Associazione, sull'importo del preventivo più basso, IVA esclusa, e il contributo non potrà, comunque, essere superiore a € 7.000.

ART. 6

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi sono assegnati, nei limiti dello stanziamento annuale previsto nel Bilancio regionale, con provvedimento del Direttore del Servizio competente.

Il contributo alle Associazioni beneficiarie sarà erogato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio previa presentazione della seguente documentazione:

- 1) fattura quietanzata del bene strumentale acquistato;
- 2) certificato di collaudo del bene strumentale, come da allegato n. 4);
- 3) dichiarazione di presa in carico del bene strumentale da parte del Legale Rappresentante dell'Associazione;
- 4) indicazione della banca/bancoposta, numero di codice IBAN dell'Associazione beneficiaria.

Nel caso di acquisto del bene strumentale mediante contratto di leasing, è necessario presentare quanto segue:

1. contratto di leasing (anche in copia);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, contenente l'impegno al riscatto del bene, pena la revoca del contributo concesso;
3. copia quietanzata della fattura di acquisto del bene da parte della Società di leasing con la quale è stato stipulato il contratto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. certificato di collaudo del bene strumentale acquistato di cui all'allegato 4);
5. dichiarazione di presa in carico del bene strumentale;
6. nota del Legale Rappresentante dell'Associazione nella quale dichiara che la fattura n del intestata alla Società di leasing è riferita all'acquisto di un'ambulanza/attrezzatura da parte della medesima Associazione;
7. codice IBAN, postale o bancario, dell'Associazione beneficiaria.

L'Associazione beneficiaria dovrà apporre idonea dicitura sul mezzo acquistato attestante che lo stesso è stato acquistato con il contributo della Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna - L.R. n. 11/1988, art. 118.

ART. 7

Revoca del contributo

Il contributo concesso è revocato qualora l'Associazione beneficiaria non rispetti quanto previsto dal presente provvedimento o nel caso in cui risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.

ART. 8

Alienazione o donazione del bene ammesso a contributo

L'alienazione o la donazione del bene ammesso a contributo è autorizzata dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale su richiesta dell'Associazione, esclusivamente in presenza di gravi e straordinarie circostanze che non consentono la prosecuzione dell'attività dell'Associazione di volontariato.

ART. 9

Attività di controllo

L'Assessorato può, in qualunque momento, disporre interventi per verificare la veridicità dei dati forniti e l'utilizzo dei beni acquistati con contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. n. 39/1993.